



Compliance Today

Keep updated for a safe business

Deloitte Legal, Novembre 2021



Digitale e (anti)riciclaggio

Lo sviluppo dell'**economia digitale** e delle **nuove tecnologie di pagamento** ha portato alla proliferazione – non solo di nuove opportunità per i consumatori e le imprese, ma anche – di nuove opportunità di frode di carattere **transfrontaliero**. Falsificazioni, furti e illecite appropriazioni di dati personali, identità digitali e credenziali di pagamento mediante *phishing, skimming, etc.*, sono solo alcuni esempi di condotte criminali realizzabili in tale contesto criminoso.


1. La Direttiva UE 2019/713 e i nuovi reati presupposto 231

Al fine di tutelare la fiducia dei cittadini nel **mercato unico digitale**, l'Unione Europea ha richiesto agli Stati membri l'adozione di misure volte alla lotta contro le **frodi** e le **falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** (Direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019).

In particolare, la Direttiva è volta a prevenire condotte aventi ad oggetto l'**utilizzo fraudolenta** di strumenti di pagamento **materiali** e **immateriali** diversi dai contanti, nonché la punizione di **tutti i reati connessi**.

Le nuove frontiere digitali e l'impatto sul Modello 231

- Mezzi di scambio digitali
- Valute digitali
- Moneta elettronica



L'Italia, in sede di Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, ha approvato lo schema definitivo di decreto legislativo di attuazione della Dir. 2019/713/UE (allo stato, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Il Decreto attuativo prevede delle modifiche alla disciplina relativa alla **responsabilità amministrativa degli enti** ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Quali sono le novità più rilevanti in materia di D.Lgs. 231/01?

Introduzione dell'art. 25-octies.1 "Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti" inserito tra l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio" e l'art. 25-nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Il nuovo articolo 25-octies.1 ricomprende diverse fattispecie di reato:

art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ", il cui campo di applicazione è stato esteso dallo stesso Decreto attuativo a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti	Sanzione pecuniaria variabile tra 300 e 800 quote	Come precisato dalla Cassazione, il reato di cui all'art. 493-ter c.p. è integrato anche dall'uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo delegato per operazioni differenti da quelle espressamente autorizzate dal titolare. Di qui l'importanza di conferire una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori.
[nuovo] art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" che punisce chi, "al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sè o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo"	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote	
art. 640-ter, comma 2, c.p. "Frode informatica", relativamente alla neo introdotta aggravante avente ad oggetto il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale quale conseguenza della frode realizzata dal soggetto agente		

Per tutte le fattispecie di reato di cui sopra, sono altresì applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, esclusione da agevolazioni e finanziamenti e/o contributi o revoca di quelli concessi, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

2. La Direttiva UE 2018/1673 e le modifiche ai reati-presupposto 231

Come evidenziato dal Legislatore europeo, *“le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti [...] rendono possibili altre attività criminali”* consistenti in altrettanti reati presupposto 231 *“come il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani”*. Si aggiungano a queste, le **attività criminose** legate al riciclaggio.

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio, il Legislatore europeo ha altresì richiesto agli Stati membri una serie di adeguamenti interni volti al raggiungimento di una **definizione uniforme di reati-presupposto del riciclaggio** (Direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018).

Nello stesso Consiglio dei Ministri tenutosi in data 4 novembre 2021 che ha recepito la già citata Direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contati, l'Italia ha, altresì, adottato lo schema definitivo del Decreto attuativo in adeguamento alla Direttiva sulla **lotta al riciclaggio mediante il diritto penale** (allo stato, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

In particolare, il Legislatore italiano ha modificato gli artt. 648 *“ricettazione”*, 648-bis *“riciclaggio”*, 648-ter *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”* e 648-ter.1. *“Autoriciclaggio”* c.p., ampliando la sfera dei reati-presupposto del riciclaggio in modo tale da ricomprendere altresì i **delitti colposi** e le **contravvenzioni**.

Tra le altre misure in materia di antiriciclaggio già adottate dal Legislatore italiano, si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite all'utilizzo del denaro contante è di euro 999,99.



3. Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione

Alla luce di siffatti interventi, si rende necessario l'adeguamento dei **Modelli di Organizzazione e Gestione**, sia da un punto di vista meramente **normativo**, sia da un punto di vista **sostanziale** mediante le attività di valutazione dei nuovi rischi derivanti dal neo-introdotta art. 25-octies.1.

Contact us:

Josephine Romano

Head of Corporate Compliance

Email: joromano@deloitte.it

Guerino Cipriano

Head of FSI Regulatory

Email: gucipriano@deloitte.it

Paola Gribaldo

Email: pgribaldo@deloitte.it

Francesca Zaffina

Email: fzaffina@deloitte.it

Marianna Regillo

Email: mregillo@deloitte.it

Mattia Geraci

Email: mgeraci@deloitte.it



Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

© 2021 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.